

(N. 169-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 febbraio 1949
modificato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 31 marzo 1949 (V. Stampato N. 381)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 APRILE 1949

Comunicata alla Presidenza il 28 aprile 1949

Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori
e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.

ONOREVOLI SENATORI. — L'unico emendamento che la Camera dei deputati ha recato al testo del disegno di legge approvato dal Senato nella seduta del 23 febbraio 1949, consiste nella ricostituzione del terzo comma dell'articolo 1, già esistente nel testo ministeriale, del seguente tenore: « Resta immutato il limite di lire 50.000 stabilito dalla legge anteriore per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato ».

I motivi della soppressione, proposta dalla nostra Commissione e approvata dal Senato, sono già stati esposti nella relazione della Commissione medesima, e questa ritiene che,

se non vi fosse una ragione di urgenza per l'entrata in vigore della legge, i motivi sempre sussistenti l'avrebbero indotta a proporre ancora una volta la soppressione del ripetuto comma. Ma, considerati gli inconvenienti che potrebbero derivare dall'approvazione del testo della Camera dei deputati e quelli che conseguirebbero ad un ritardo notevole nell'entrata in vigore della legge, la Commissione pensa che questi ultimi sarebbero in maggiore numero e propone, pertanto, che il Senato approvi il testo del disegno di legge approvato dalla Camera, senza ulteriori emendamenti.

AZARA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 10.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 100.000.

I tribunali e i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima della entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato a lire 2000.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

Resta immutato il limite di lire 50.000 stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.

Identico.

Art. 2

Identico.